



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa

(tel. 0785/375468 – fax 0785/373419 – e-mail bosa@guardiacostiera.it – Sito internet www.bosa.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 4/2014

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Bosa,

- VISTO** l'art.141, comma 6, del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", a mente del quale la compensazione delle bussole magnetiche di bordo, in quanto attività strettamente attinente alla sicurezza della navigazione, deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 388, "Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" ed in particolare l'art. 7 del citato decreto, il quale prevede che le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO** il Decreto 5 agosto 2002, n. 218 (normativa sulla pesca) ed in particolare l'art. 27, comma 2, del decreto in parola;
- VISTA** la circolare dal titolo "Sicurezza della Navigazione" - Serie Generale n. 48 del 27.01.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che abroga la Circolare Serie I n. 23, "Polizia della navigazione", datata 30.06.1932 impartite dall'allora Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale della Marina Mercantile - richiamata dal dispaccio n. 310589-RJPG del 05.03.1977 del Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale della navigazione e del traffico marittimo;
- VISTO** il dispaccio prot. n.OEM3/SP 01100 in data 28.11.1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, avente ad oggetto "Tessere libero accesso nei porti - Provveditori, appaltatori navali, periti";
- VISTA** la circolare n.101/2014 del 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto relativa all'attività di 'Compensatori di bussola';
- RITENUTO** necessario disciplinare l'attività dei "Compensatori di bussola" all'interno del Circondario Marittimo di Bosa;
- CONSIDERATO** che l'attività di "Compensatore di bussola", non essendo strettamente legata ad un particolare ambito portuale, rientra tra le categorie per le quali è previsto il rilascio della tessera di libero accesso ai porti nazionali e, quindi,

non è soggetta all'iscrizione nei registri tenuti ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;

VISTI gli articoli 17, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Coloro che intendano esercitare l'attività di "Compensatore di bussola" nei porti e approdi ricadenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Bosa devono essere autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa.

Potranno essere autorizzati ad esercitare l'attività di "Compensatore di bussola" i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea; ai cittadini comunitari sono equiparati quelli extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25.07.1998, n. 286;
- b) titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero certificazione rilasciata da un'Università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea, il cui iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (sono esclusi nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre);
- c) documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussola già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- d) iscrizione al Ruolo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio - ai sensi del R.D. 20/09/1934, n. 2011, e del D.M. 29/12/1979 – in categoria attinente allo svolgimento delle attività di verifica e compensazione di bussole;
- e) non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Al fine di ottenere l'autorizzazione, deve essere presentata apposita istanza come da modello allegato (fac-simile in allegato 1) alla Sezione Sicurezza della Navigazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa.

L'Autorità Marittima, valutata l'istanza e la documentazione allegata, rilascerà l'Autorizzazione ad esercitare l'attività di "Compensatore di bussola" (fac-simile in allegato 2).

Articolo 2

I "Compensatori di bussola", che operano in base alle previgenti disposizioni, sono autorizzati dall'Autorità Marittima, previo accertamento di cui al punto e) del sopracitato articolo 1.

Articolo 3

I "Compensatori di bussola", autorizzati ad esercitare l'attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa, provvedono, a compensazione effettuata, a rilasciare le tabelle delle deviazioni residue delle bussole; dette tabelle devono essere controfirmate dal personale preposto dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa.

Articolo 4

I "Compensatori di bussola" devono comunicare per iscritto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa l'intenzione di cessare l'attività per la quale sono stati autorizzati.

Oltre che nel caso di rinuncia da parte dell'interessato, l'Autorità Marittima procederà al ritiro dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

1. in caso di morte;
2. per pensionamento;
3. per perdita dei requisiti di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 1.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data odierna e la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio e tramite inserimento alla pagina "ordinanze" del sito www.bosa.guardiacostiera.it.

I trasgressori saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi delle norme relative a specifiche fattispecie di reato.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Bosa, 31.03.2014

**F.to IL COMANDANTE
T.V.(CP) Antonio VENTRIGLIA**

(Allegato 1 all'Ordinanza n. 4/2014)

BOLLO

Ricevuta il _____
alle ore _____

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI BOSA

OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER ESERCIZIO ATTIVITA' COMPENSATORE DI BUSSOLA (AI SENSI DELL'ART. 2 DELL' ORDINANZA N. 4/2014).

Il sottoscritto Sig. _____, nato a _____
- il _____ residente in _____ via _____;

ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.76 del citato T.U.,

DICHIARA

a) di essere cittadino italiano o di altri Stati dell'Unione Europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25.07.1998, n. 286);

b) di essere in possesso del titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT ovvero certificazione rilasciata da un'Università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea il cui iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale;

c) di aver effettuato affiancamento ad un compensatore di bussola già autorizzato (almeno 10 compensazioni) ;

d) di essere iscritto al Ruolo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio - ai sensi del R.D. 20/09/1934, n. 2011, e del D.M. 29/12/1979 – in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazioni di bussole;

e) di non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

CHIEDE

il rilascio dell' **autorizzazione** ed allega la documentazione di cui ai punti a) b) c) d) – copia di eventuale precedente autorizzazione (qualora rientrante nella categoria dell'articolo 2).

Bosa, _____

IL RICHIEDENTE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI BOSA

(tel. 0785/375468 – fax 0785/373419 – e-mail bosa@guardiacostiera.it – Sito internet www.bosa.guardiacostiera.it)

AUTORIZZAZIONE N. /2014

- VISTI** il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, ed in particolare l'art. 141.6, ai sensi del quale "La compensazione delle bussole magnetiche deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima";
- VISTA** il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 388, che all'articolo 7 stabilisce: <<[...] in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima [...];
- VISTA** l'istanza in data _____ con la quale il signor _____, nato a _____, il _____ e residente in _____ alla via _____, cod. fiscale _____ chiede di esercitare l'attività di compensatore di bussole;
- VISTA** la circolare - titolo "Sicurezza della Navigazione" – Serie Generale n. 101 del 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, la quale ha stabilito i requisiti per esercitare l'attività di compensatore di bussole;
- CONSIDERATO** che il signor _____ è in possesso dei requisiti di cui alle lettere a)¹, b)¹, c)¹, d)¹ ed e) della circolare testé citata;

SI AUTORIZZA

**IL SIGNOR _____ AD ESERCITARE
L'ATTIVITA' DI COMPENSATORE DI BUSSOLE.**

Bosa, _____

IL COMANDANTE

¹ Barrare le voci nel caso in cui il richiedente operi sulla base di autorizzazione già concessa dall'Autorità Marittima prima dell'emissione della circolare n. 101 del 17/02/2014.